



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Ufficio Tributi

✉ Viale Rimembranze, 1 – C.A.P. 33032 - ☎ 0432/917004 - 📠 0432/917860

✉ e-mail tributi@comune.bertiole.ud.it – P. Iva 00465330306

PEC: comune.bertiole@certgov.fvg.it – sito internet: www.comune.bertiole.ud.it

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SCADENZA ACCONTO: 16 GIUGNO 2020

APPLICANDO ALIQUOTE ANNO 2019

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 ha riformato la tassazione comunale sugli immobili prevedendo l'abrogazione della IUC; in particolare viene abrogata la TASI e rimangono come imposte autonome la TARI e l'IMU, per la quale il legislatore ha riformulato la disciplina, ora contenuta nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160.

VERSAMENTI:

Scadenza 16 giugno: **PRIMA RATA**

Va calcolata l'imposta dovuta per il primo semestre **applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno precedente.**

Scadenza 16 dicembre: **VERSAMENTO A CONGUAGLIO**

Calcolato sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2020.

I conteggi vanno effettuati applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2020 e il pagamento va effettuato decurtando quanto già versato in sede di acconto.

Si riassumono di seguito le norme principali:

L'IMU sull'abitazione principale destinata a residenza anagrafica e dimora abituale del possessore (NON SI PAGA).

Pertinenze dell'abitazione principale: L'IMU non si paga sulle pertinenze dell'abitazione principale (non di lusso) nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7. *Pertanto se un contribuente è proprietario ad es. di due garages accatastati C/6, su uno pagherà l'IMU anche se è pertinenza dell'abitazione principale.*

Solo le abitazioni definite "di lusso" e relative pertinenze restano assoggettate ad IMU anche se abitazione principale:

Categoria catastale A/1, (abitazione di tipo signorile) - **A/8** (abitazione in ville) e **A/9** (castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Alle dette abitazioni di lusso si applica **IN SEDE DI ACCONTO** l'aliquota del **4%** deliberata per l'anno 2019 con la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Vi sono poi dei casi, alcuni previsti dalla legge ed altri individuati con regolamento comunale, **in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU.** Ad esempio:

- **sono equiparati PER LEGGE** ad abitazione principale:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, ad ordinamento militare ecivile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale della residenza anagrafica;
- **sono equiparati CON REGOLAMENTO COMUNALE** ad abitazione principale:
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI – art. 1, comma 10 lett. b) L. 208/2015

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- il comodato deve essere tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve appartenere ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune del comodatario, per cui genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9) nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il contratto di comodato (scritto o verbale) deve essere registrato;
- il possesso dei suddetti requisiti per la riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante la presentazione del modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.

RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'IMU:

- *i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (art. 1, c. 13 della L. 208/2015)*

NON è prevista per l'anno 2020 l'esenzione:

- per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che siano proprietari di unità immobiliari nel territorio dello Stato Italiano.
- per gli immobili merce;
- per i fabbricati rurali strumentali;

L'IMU negli altri casi:

- A) **AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI: ALIQUOTA ACCONTO 7,6 PER MILLE (da conguagliare a saldo applicando le aliquote anno 2020) - versamento esclusivamente in favore del Comune.**
- B) **IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "D": ALIQUOTA ACCONTO 7,6 PER MILLE - versamento in favore dello Stato (da conguagliare a saldo applicando le aliquote 2020 - versamento a saldo in favore dello Stato e del Comune).**
- C) **ALTRI FABBRICATI (escluso punto B): ALIQUOTA ACCONTO 7,6 PER MILLE - versamento esclusivamente in favore del Comune (da conguagliare a saldo applicando le aliquote anno 2020).**

CALCOLO DELL'ACCONTO IMU:

Per calcolare l'IMU dovuta occorre individuare la **BASE IMPONIBILE IMU:**

LA BASE IMPONIBILE IMMOBILI calcolata partendo dalla **rendita catastale** risultante all'inizio del periodo, **rivalutata del 5%**, e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

<i>Moltiplicatore</i>	<i>Categoria catastale / altro</i>
X 160	Per categoria A (esclusa la A/10), C/2, C/6 e C/7
X 140	Per categoria B, C/3, C/4 e C/5
X 80	Per categoria A/10, D5
X 65	Per categoria D (escluso D/5)
X 55	Per categoria C1

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50% PER :

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Vedasi art. 6 del Regolamento comunale IMU.
- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI:

Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta. In sede di acconto si effettuerà il versamento sulla base del valore unitario minimo di riferimento al mq. definito per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2019 (invariati rispetto all'anno 2018), come di seguito indicato:

ZONA	VALORE AL MQ.
Sottozona A6	€ 26,00
Altre sottozone A (no zona A7 che non è edificabile)	€ 10,00

B1 capoluogo (fogli 9 – 10 – 11 – 13)	€ 24,00
B2 capoluogo (fogli 9 – 10 -11-13)	€ 6,00
B1 frazioni	€ 21,00
B2 frazioni	€ 6,00

C urbanizz. capoluogo (fogli 9 – 10 -11 – 13)	€ 26,00
C non urbanizzata capoluogo (fogli 9 – 10 -11 – 13)	€ 12,00
C urbanizzata frazioni	€ 23,00
Zona C non urbanizzata frazioni	€ 9,00

ZONA	VALORE AL MQ.
D2/H2 prospic S.S. 252	€ 13,00
D2/H2 non prospic. S.S. 252	€ 10,50
D2/H2 ex art. 7, ultimo comma, delle N.d.a. del vigente PRGC	€ 5,00
D2/1	€ 8,00
D3 prospic. S.S. 252	€ 13,00
D3 non prospic. S.S. 252	€ 10,50
H3 prospic. S.S. 252	€ 15,50
H3 non prospic. S.S. 252	€ 13,00
H3/1	€ 10,00
Zona S	€ 3,00
Zona SP5 urbanizzata	€ 20,00
Zona SP5 non urbanizzata	€ 8,00

BASE IMPONIBILE TERRENI:

Reddito dominicale, aumentato del 25% e moltiplicato per 135 per i terreni agricoli

VARIAZIONI CULTURALI AGEA – TERRENI AGRICOLI:

Si invita i contribuenti a verificare la rendita dei terreni agricoli di proprietà controllando eventuali variazioni effettuate dal catasto sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) dai soggetti interessati (domanda di PAC). I relativi elenchi delle particelle sono disponibili presso l'ufficio tributi e sul sito del comune www.comune.bergiolo.ud.it nella parte dedicata all'IMU.

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO:

Il pagamento dell'ACCONTO IMU 2020 deve essere effettuato - sia per la parte di spettanza del Comune che dello Stato - utilizzando il Modello F24 (presso qualsiasi istituto bancario o ufficio postale) o con l'apposito bollettino di conto corrente postale.

Per i residenti all'estero: a mezzo bonifico in favore del Comune di Bertiole presso la Banca Unicredit Spa (codice BIC UNCRITM1UO1), utilizzando il codice IBAN IT 58 J 02008 63751 000104042621

ENTRO IL 16 GIUGNO 2020

Il versamento va effettuato arrotondando all'unità di euro; il versamento minimo annuo previsto è di 12,00 Euro.

Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9);
- 3914 terreni;
- 3916 aree fabbricabili;
- 3918 altri fabbricati;
- 3925 immobili ad uso produttivo (cat. D) quota riservata allo Stato;

Il Codice catastale del Comune di Bertiole da indicare nella prima casella di ogni rigo: A810

Il pagamento del saldo IMU scade il 16 dicembre 2020. I conteggi vanno effettuati applicando le aliquote che verranno fissate dal Comune per l'anno 2020 decurtando quanto già versato in sede di acconto.

SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU

Entro il 30 giugno 2020 per le variazioni relative all'anno di imposta 2019;

Entro il 30 giugno 2021 per le variazioni relative all'anno di imposta 2020.

Per maggiori chiarimenti in merito all'obbligo dichiarativo vedasi le istruzioni per la compilazione della dichiarazione redatte dal Ministero delle Finanze pubblicate nella sezione IMU del sito del Comune.

IL COMUNE NON INVIA MODELLI PRECOMPILATI E NON EFFETTUA I CONTEGGI DELL'I.M.U.

SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BERTIOLE ALL'INDIRIZZO WWW.COMUNE.BERTIOLO.UD.IT E' DISPONIBILE UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'I.M.U. E PER STAMPARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA (NELLA HOME-PAGE A DESTRA O NELLA PAGINA DEDICATA ALL'I.M.U.).

SI RICORDA CHE IN SEDE DI SALDO NECESSITA VERIFICARE SE VI SONO CONGUAGLI DI IMPOSTA DA VERSARE SULLA BASE DELLE ALIQUOTE 2020

SPORTELLO IMU:

L'addetta all'Ufficio Tributi, Sig.ra Virgili Ivana, è a disposizione per qualsiasi informazione.

SI RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO.

TEL.: 0432 917004 tasto 5 - Ufficio Tributi – Viale Rimembranze n. 1.

Indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.bertiole.ud.it

Documentazione e normativa IMU disponibile sul sito www.comune.bertiole.ud.it nella pagina dedicata ai tributi – IMU.

Bertiole, 14.05.2020

**Il funzionario responsabile I.U.C.
F.to Dott.ssa Sara TILLATI**